

COMUNE DI ALSERIO
PROVINCIA DI COMO

REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI INTERNI**

in vigore dal 1 gennaio 2007¹

¹ Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 41 del 26/5/1995, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.03.2007

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Alserio della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel capo III del Decreto Legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 ZONE DI APPLICAZIONE

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale e agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani individuati dagli articoli 3 e 4 del Regolamento per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilabili;

2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta dal 1 gennaio 1995 nelle misure ridotte stabilite dal successivo articolo 3, comma 3, rispettose del limite del 40% della tariffa intera previsto dall'articolo 59, comma 2°, del D. Lgs. n. 507/93.

ART. 3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte ove possano prodursi rifiuti, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi dell'articolo 2.

2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con aree scoperte di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta di rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

3. Nelle zone di cui all'articolo 2, comma 2, nella quale non è effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini e a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita.

Distanza del contenitore più vicino:

da 300 metri fino a 1 km	riduzione del 60%
Oltre 1 km	riduzione del 70%

4. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi articoli 13 e 16 del presente regolamento è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente nel limite massimo complessivo del 60% della tariffa ordinaria.

ART. 4 LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI ALLA TASSA

1. Non sono assoggettabili alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti; presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza di persone;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a 1,50 m. nel quale non sia possibile la permanenza;

c) la parte di impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano in aree scoperte che in locali;

d) unità immobiliari privi di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);

e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;

b) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;

4. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, residui di lavorazione allo smaltimento o recupero dei quali sono tenuti a provvedere a propria cura e spese i produttori stessi in base alle vigenti leggi.

5. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano i rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui al precedente comma, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ridotta delle seguenti percentuali in relazione alle categorie di appartenenza:

Attività	Riduzione
Autocarrozzerie, elettrauto, distributori di carburante, gommisti, autofficine per riparazione veicoli, autolavaggi, autorimesse	30%
Falegnamerie e lavorazione del legno	30%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	30%
Laboratori dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi	20%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%
Altre attività diverse dalle precedenti	20%

(n.b. = il sistema di detassazione parziale ha natura convenzionale e non è basato su dati effettivi).

6. La detassazione di cui al precedente comma viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi o sul recupero dei residui di lavorazione.

ART. 5 SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte da cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente comune.

ART. 6 PARTI COMUNI

1. Le parti di uso comune come definiti dall'art. 1117 del Codice Civile, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a parte, per la quota di spettanza, nella denuncia del singolo avente titolo.

2. Nel caso di inadempienza la tassa dovuta è calcolata d'ufficio aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio come segue:

- aumento del 8% agli alloggi siti in edifici fino a 5 condomini;
- aumento del 6% agli alloggi siti in edifici fino a 10 condomini;
- aumento del 4% agli alloggi siti in edifici fino a 30 condomini;
- aumento del 2% agli alloggi siti in edifici oltre a 30 condomini;

Il numero dei condomini è rilevato dall'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree condominiali che l'amministratore del condominio avente non meno di quattro condomini è tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune entro il 20 gennaio di ogni anno.²

ART. 7 LOCALI IN MULTIPROPRIETA'

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi è responsabile, dal 1° gennaio 1996, del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed aree in uso esclusivo.
2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'ufficio tributario del comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.
3. La tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63, comma 3, del D. Lgs. n. 507/93.

ART. 8 LOCALI TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi.
2. Sono in ogni caso da considerare tassabili le superfici utili di:
 - a. tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse stalle fienili e le serre a terra;
 - b. tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

² Abrogato con Art. 2 D.L. 599/96 convertito in Legge 24.1.1997, n. 5.

- c. tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici) locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
- d. tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco e da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese superfici all'aperto utilizzate direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
- e. tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- f. tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alla sosta del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici – comprese le unità sanitarie locali – dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché delle stazioni in qualsiasi genere;
- g. tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alla sosta del pubblico, degli automezzi o al deposito di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc.
- h. tutti i vani principali accessori e pertinenze nonché le superfici all'aperto destinate alla sosta del pubblico, degli impianti sportivi coperti escluso le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

ART. 9 AREE TASSABILI

1. Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte a qualsiasi uso adibite diverse da quelle di cui alla seguente lettera b);
- b) le superfici scoperte o parzialmente coperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ad aree assoggettabili alla tassa;
- c) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- d) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi ai servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- e) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- f) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibile di generare rifiuti solidi urbani interni o assimilabili.

ART. 10 LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

1. La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso;
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento;
3. I locali e le aree a diversa distribuzione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti, attrezzature e , comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

ART. 11 DEDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ai fini della tassazione sono computate in ragione del 50%.
2. Le aree scoperte o parzialmente coperte che costituiscono accessori o pertinenze di locali od aree soggette alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione, sono computate in ragione del 25%.
3. Le deduzioni di cui al presente articolo si applicano dal 01.01.1996.

ART. 12 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.
 -

ART. 13 ESENZIONI

1. Sono esenti dal tributo:
 - a) i locali ed aree utilizzate dal Comune per pubblici servizi;
 - b) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;

- c) le strutture pubbliche per le quali il Comune è tenuto per legge a sostenere le spese di funzionamento, nonché le strutture di proprietà comunale adibite ai servizi polifunzionali (sportive, ricreative, sociali);

ART. 14 RIDUZIONE DI TARIFFA PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. A partire dal 1° gennaio 1996 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

- a. abitazione con unico occupante riduzione di 1/3
- b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato salvo accertamento del comune riduzione fino ad 1/3
- c. abitazione di utente che, nelle condizioni della precedente lettera b) risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi all'anno riduzione fino ad 1/3
- d. parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore riduzione del 10%
e fino al 30%

2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 lettera b):

- a) compete quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
- b) è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicato dall'anno successivo.

L'ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

ART. 15 RIDUZIONI INDIVIDUALI

1. La tassa è ridotta individualmente nei seguenti casi:
 - a) utente che abbia posto in atto interventi tecnici-organizzativi con effetti accertati di una minore produzione dei rifiuti o che agevoli lo smaltimento degli stessi riduzione fino al 40%
 - b) utente che consegna in via ordinaria rilevanti quantità di rifiuti suscettibili di determinare entrate all'Ente gestore derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti stessi riduzione fino al 20%
2. La percentuale delle riduzioni di cui al comma precedente è stabilita caso per caso con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 16 COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI

A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1996 è individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui ai precedenti artt. 13,14 e 15.

ART. 17 RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2 comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel "Regolamento comunale per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilabili" nella zona ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto – sino alla regolarizzazione del servizio – ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
2. Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio di raccolta dei rifiuti che rilascia ricevuta sull'originale.
3. Il responsabile del servizio di raccolta dei rifiuti comunica all'Ufficio Tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'anno impedita.

ART. 18
RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL
SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio di raccolta si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone ed all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria competente non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2, ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

ART. 19 GETTITO DEL TRIBUTO

1. La tariffa della tassa è determinata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 61, commi 2,4 e 67, comma 3, del D. Lgs. n. 507/93.
2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo (70% per i comuni in condizione di squilibrio ai sensi dell'art. 274 del D. Lgs. 18/08/00 n. 267, 100% per gli Enti che hanno dichiarato il dissesto sino a 10 anni successivi alla data di approvazione ministeriale del piano di risanamento finanziario).
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'art. 61, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 507/93, per ciascuno degli anni 1993 e 1994 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al 5% a titolo di costo dello spezzamento dei rifiuti di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 2 del DPR 10.09.1982 n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

ART. 20 TARIFFAZIONE PER IL 1995

1. Le tariffe per il 1995 sono state deliberate in base ai precedenti criteri di misurazione.
2. Le riduzioni previste dagli articoli 15 e 16 sono applicabili dal 01.01.1996.

ART. 21 DETERMINAZIONE TARIFFE

1. La tassa è commisurata alle quantità ed alle qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali e nelle aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate secondo il prescelto rapporto di copertura del costo moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

2. Il Consiglio Comunale, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia dal 1 gennaio di ogni anno delibera:

- a) le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nell'articolo 68 del D. Lgs. n. 507/93 ed all'esigenza di disporre di categorie ed eventualmente di sottocategorie dei locali e delle aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;
 - b) le modalità di applicazione dei parametri di cui al precedente comma 2;
3. Spetta all'organo comunale competente determinare le tariffe entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, tenuto conto dell'articolazione delle categorie dei locali e delle aree.

ART. 22 CONTENUTO DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente articolo 21, comma 3, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

ART. 23-UNITÀ IMMOBILIARI AD USO PROMISCUO

1. Allorché nelle unità immobiliari adibite ad abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta, per la superficie utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprensiva l'attività specificata.

ART. 24-TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e per una durata superiore ad una giornata e, comunque, inferiore a sei mesi, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio.
In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 20%.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente articolo 21, è utilizzata per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo articolo 25 comma 6.

ART. 25 DENUNCE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte devono presentare all'ufficio tributi del Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità sono rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sulla applicazione e riscossione del tributo.
3. La denuncia originaria o di variazione deve contenere:
 - codice fiscale ed elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare e di convivenza che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo

scopo sociale o istituzionale dell'Ente, Istituto, Associazione, Società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;

- l'ubicazione, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciate e delle loro ripartizioni interne;
 - la data di inizio occupazione o detenzione;
 - gli elementi di identificazione catastale delle unità immobiliari detenute o possedute, nonché la superficie catastale;
4. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può essere in ogni caso inferiore all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al DPR 23.03.1998 n. 138.
 5. La denuncia è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale;
 6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente articolo 24, l'obbligo di denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della TOSAP/COSAP ovvero in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto.

ART. 26-DENUNCIA DI VARIAZIONE

1. La denuncia di cui all'articolo 25, comma 1, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'articolo 25, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti artt. 13,14 e 15.

ART. 27- RISCOSSIONE

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 19, è iscritto a cura del funzionario comunale responsabile in ruoli che sono formati e consegnati all'agente della riscossione secondo le norme sulla riscossione volontaria tramite ruolo ovvero in base alle disposizioni contenute nel D.P.R. 29.09.1973, n.602 e D.P.R. 28.01.1998, n. 43 così come modificate ed integrate dal D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, concernenti la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri Enti pubblici, del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, concernenti la disciplina del servizio di riscossione dei tributi e del D. Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37, che ha soppresso l'obbligo del non riscosso per riscosso.

2. Non si fa luogo a riscossione né a rimborsi quando l'importo del versamento, comprensivo della tassa, delle addizionali, del tributo provinciale ed eventuali sanzioni ed interessi relativo ad ogni contribuente risulta inferiore a € 10,33.
3. I predetti importi vengono iscritti a ruolo con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso e superiore a detto importo (art. 1, comma 166 Legge n. 296/2006).

ART. 28- MODALITA' DEI RIMBORSI

1. Il rimborso della tassa versata e non dovuta deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno di versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. L'ufficio tributi provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni della data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme dovute a rimborso si applicano gli interessi nella misura annua pari al tasso di interesse legale aumentato di un punto e sono calcolati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 165, della Legge 27.12.2006, n. 296.
4. Non si procede al rimborso se l'importo complessivo dovuto non è superiore ad € 20,00 ai sensi dell'articolo 1 comma 168 della Legge 296/2006.

ART. 29 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge del presente regolamento è preposto un funzionario che provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina.
2. A tale funzione sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

ART. 30- SANZIONI ED INTERESSI

1. Per quanto concerne l'applicazione delle sanzioni amministrative si rinvia ai Decreti legislativi n. 471/472/473 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi nella misura annua pari al tasso di interesse legale aumentato di un punto e sono calcolati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 165, della Legge 27.12.2006, n. 296;
3. La riscossione coattiva del tributo comprese eventuali sanzioni ed interessi avviene con la procedura mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni e/o mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 nei termini previsti dalla legislazione vigente (art. 1, comma 163 della Legge n. 296/2006)³.

³ modificato con delibera C.C. n 4 del 28.03.2007

ART. 31-NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 32-PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (articolo sostituito dall'articolo 15 della Legge 11.02.2005 n. 15), sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 33-ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento comunale entrerà in vigore dopo l'espletamento delle procedure previste a norma di legge e di statuto ad accezione di quelle parti disciplinate da norme di legge sospensive o modificative degli effetti di cui al D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento del Comune di Alserio.

ART. 34-VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune , a norma di legge.